



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 275/2011 – Decisione del 17/10/2011 – Deposito 21/10/2011
Massima n.1:	Titolo Ambiente – Paesaggio -Provincia autonoma di Trento - Conflitto di attribuzione promosso ad opera della Provincia autonoma di Trento, parte dissenziente che ha partecipato alla Conferenza unificata, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione ai punti 1.2., 17.1., 17.2., nonché all’Allegato 3 del decreto 10 settembre 2010 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, recante «Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili» - Ammissibilità Testo E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione ad opera della Provincia autonoma di Trento, parte dissenziente che ha partecipato alla Conferenza unificata manifestando il proprio dissenso ampiamente documentato e non contestato, accompagnato dalla richiesta di introdurre emendamenti, all'approvazione del testo del d.m. 10 settembre 2010 nella formulazione poi diventata definitiva ed, in particolare, in relazione ai punti 1.2., 17.1., 17.2., nonché all’Allegato 3 dello stesso. Più in generale, va ribadito che nei giudizi per conflitto di attribuzione non trova applicazione l’istituto dell’acquiescenza, data l’indisponibilità delle competenze di cui si controverte in tali giudizi.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio: Punti 1.2., 17.1., 17.2., nonché all’Allegato 3 del decreto 10 settembre 2010 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, recante «Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili».
Massima n.2:	Titolo Ambiente – Paesaggio -Province autonome di Trento e di Bolzano - Conflitto di



	attribuzione promosso ad opera della Provincia autonoma di Trento, parte dissenziente che ha partecipato alla Conferenza unificata, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione ai punti 1.2., 17.1., 17.2., nonché all'Allegato 3 del decreto 10 settembre 2010 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, recante «Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili» - Ammissibilità Testo E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione ad opera della Provincia autonoma di Trento avverso il d.m. 10 settembre 2010 in relazione ai punti 1.2., 17.1., 17.2., nonché all'Allegato 3 che non costituisce pedissequa attuazione della previsione contenuta nell'art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), alla quale sarebbe riconducibile l'asserita lesione delle prerogative della ricorrente, e che, dunque, avrebbe dovuto essere oggetto di ricorso in via principale da parte della ricorrente, ma, al contrario, si pone in contrasto con essa.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio: Punti 1.2., 17.1., 17.2., nonché all'Allegato 3 del decreto 10 settembre 2010 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, recante «Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili». Norme interposte: Art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità); Parametri comunitari: Direttiva 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)
Massima n.3:	Titolo Ambiente – Paesaggio -Provincia autonoma di Trento – Obbligo per le Regioni e le Province autonome di conformarsi alle disposizioni di cui al punto 1.2. del decreto 10 settembre 2010 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) che vincola le Regioni e le Province autonome a porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatico o pianificatorio per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili «esclusivamente nell'ambito e con le modalità di cui al paragrafo 17» – Insussistenza - Non spettanza allo Stato della potestà esercitata - Conseguente annullamento dell'atto impugnato.



Testo

Non spettava allo Stato imporre alla Provincia autonoma di Trento di conformarsi alle disposizioni di cui ai punti 1.2. del decreto 10 settembre 2010 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) stante che, mentre l'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 - con riferimento al corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio - enuncia i principi fondamentali in materia di procedure relative all'approvazione delle linee guida per la produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, Cost.) affermando il principio del bilanciamento tra le esigenze connesse alla produzione di energia e gli interessi ambientali e attribuisce alla Conferenza unificata la competenza ad approvare le linee guida in detta materia, imponendo una preventiva ponderazione concertata in ossequio al principio di leale cooperazione, l'art. 19 della stessa legge eccettua le Province autonome dai destinatari delle linee guida poichè il legislatore ha inteso trovare modalità di equilibrio tra la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ambiente, la competenza legislativa primaria delle Province autonome in materia di paesaggio e la competenza legislativa concorrente, in materia di energia.

Ora, la materia «paesaggio», intesa come tutela dell'ambiente nel suo aspetto visivo, è compresa tra quelle di competenza esclusiva delle Province autonome ai sensi dell'art. 8, numero 6), dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e, secondo l'intento del legislatore, occorre rendere compatibili le ragioni di tutela del paesaggio e dell'ambiente che, nella fattispecie, potrebbero entrare in collisione, giacché una forte espansione delle fonti di energia rinnovabili è, di per sé, funzionale alla tutela ambientale, nel suo aspetto di garanzia dall'inquinamento, ma potrebbe incidere negativamente sul paesaggio compromettendo, con il moltiplicarsi di impianti, i valori estetici del territorio, ugualmente rilevanti dal punto di vista storico e culturale, oltre che economico, per le potenzialità del suo sfruttamento turistico.

Ponendo in rapporto la norma statale che si trova alla base delle linee guida, e quella, appena indicata, che precisa in dettaglio le finalità dell'intero processo di attuazione della direttiva 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), si giunge alla conclusione che l'armonizzazione, profilata nell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, tra competenze statali, regionali e provinciali costituisce una modalità di equilibrio rispettosa delle competenze di tutti gli enti coinvolti nella programmazione e nella realizzazione delle fonti energetiche rinnovabili. Esaminato il quadro normativo in cui si inserisce il decreto impugnato, si rileva che non spetta allo Stato e per esso al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali porre il vincolo di cui al punto 1.2. del decreto 10 settembre 2010 in questione nei confronti di Regioni e le Province autonome finalizzato a limitazioni e divieti in atti di tipo programmatico o pianificatorio per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili «esclusivamente nell'ambito e con le



	modalità di cui al paragrafo 17» che non trova giustificazione né nell'esigenza di mantenere integra la tutela ambientale, né nella necessità che la normativa legislativa e regolamentare provinciale si inserisca nell'ambito delle finalità stabilite nella disciplina europea e statale. D'altra parte, la stessa legge statale eccettua espressamente le Province autonome dai destinatari delle linee guida. Si deve pertanto concludere nel senso che la norma di cui al punto 1.2. viola la competenza provinciale in materia di tutela del paesaggio con conseguente annullamento del punto 1.2. del suddetto d.m. 10 settembre 2010, limitatamente alle parole «e le Province autonome»; .
NOTE:	Atti oggetto del giudizio: Punto 1.2. del decreto 10 settembre 2010 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili); Norme interposte: Art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 Parametri comunitari: Direttiva 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)
Massima n.4:	Titolo Ambiente – Paesaggio -Provincia autonoma di Trento – Obbligo per le Regioni e le Province autonome di conformarsi alle disposizioni di cui al punto 17.1. del decreto 10 settembre 2010 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) che stabilisce che «le Regioni e le Province autonome possono procedere all'indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità di cui al presente punto e sulla base dei criteri di cui all'Allegato 3»– Insussistenza - Non spettanza allo Stato della potestà esercitata - Conseguente annullamento dell'atto impugnato. Testo Non spetta allo Stato e per esso Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali obbligare le Regioni e le Province autonome a conformarsi al punto 17.1. del decreto 10 settembre 2010 il quale stabilisce che «le Regioni e le Province autonome possono procedere all'indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità di cui al presente punto e sulla base dei criteri di cui all'Allegato 3» poiché anche questa disposizione – nella parte in cui si riferisce alle Province autonome – non trova giustificazione né in norme di rango costituzionale, né nell'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 e lede, per questo aspetto, le competenze costituzionalmente garantite della ricorrente, a prescindere da ogni considerazione sulla legittimità del decreto ministeriale impugnato rispetto alle leggi statali vigenti, di competenza dei



	giudici comuni.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio: punto 17.1. del decreto 10 settembre 2010 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili); Norme interposte: Art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003
Massima n.5:	Titolo Ambiente – Paesaggio -Provincia autonoma di Trento – Obbligo per le Regioni e le Province autonome di conformarsi alle disposizioni di cui al punto 17.2. del decreto 10 settembre 2010 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) che contiene una serie di obiettivi e finalità a carattere generale tendenti a conciliare «le politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili attraverso atti di programmazione congruenti con la quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata (burden sharing), in applicazione dell'art. 2, comma 167, della legge n. 244 del 2007, come modificato dall'articolo 8-bis della legge 27 febbraio 2009 n. 13, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 208, assicurando uno sviluppo equilibrato delle diverse fonti – Spettanza allo Stato Testo Spetta allo Stato e per esso al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali obbligare le Regioni e le Province autonome a conformarsi al punto 17.2. del decreto 10 settembre 2010 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, recante «Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili» 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) che contiene una serie di obiettivi e finalità a carattere generale tendenti a conciliare «le politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili attraverso atti di programmazione congruenti con la quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata (burden sharing), in applicazione dell'art. 2, comma 167, della legge n. 244 del 2007, come modificato dall'articolo 8-bis della legge 27 febbraio 2009 n. 13, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 208, assicurando uno sviluppo equilibrato delle diverse fonti. Le aree non idonee sono, dunque, individuate dalle Regioni nell'ambito dell'atto di programmazione con cui sono definite le misure e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di burden sharing fissati in attuazione delle suddette norme. Con tale atto, la regione individua le aree non idonee tenendo conto di quanto eventualmente già previsto dal piano paesaggistico e in congruenza con lo specifico obiettivo



	assegnatole». La disposizione prima riportata, non pone vincoli puntuali e concreti alla ricorrente e ribadisce l'obbligo di tutti gli enti – comprese le Province autonome – di rispettare le quote minime di produzione di energia da fonti rinnovabili, stabilite dal piano nazionale di riparto, in attuazione della direttiva europea. Essa è priva pertanto di lesività delle competenze costituzionalmente garantite della Provincia autonoma di Trento.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio: punto 17.2. del decreto 10 settembre 2010 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili); Norme interposte: Art. 2, comma 167, della legge n. 244 del 2007, come modificato dall'articolo 8-bis della legge 27 febbraio 2009 n. 13, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 208;
Massima n.6:	Titolo Ambiente – Paesaggio -Province autonome di Trento e Bolzano – Obbligo di conformarsi all'allegato 3 delle linee guida, anch'esso impugnato – Insussistenza Testo L'allegato 3 delle linee guida non contiene alcun riferimento espresso alle Province autonome e sarebbe applicabile alle stesse solo per effetto del richiamo, di cui ai punti 1.2. e 17.1., la cui illegittimità costituzionale è stata già motivata. Il venir meno, per effetto della presente sentenza, del richiamo di cui sopra, rende automaticamente inapplicabile il predetto Allegato 3 alla provincia ricorrente con conseguente infondatezza del ricorso per questo aspetto. Stante la piena equiparazione statutaria delle Province autonome di Trento e di Bolzano relativamente alle attribuzioni di cui trattasi, l'efficacia della presente sentenza deve essere estesa anche nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio: Allegato 3 delle linee guida del decreto 10 settembre 2010 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili);

Redattore: Beatrice Fiandaca

